

S. 6 / Nr. 2 Gleichheit vor dem Gesetz (i)

BGE 55 I 6

2. Sentenza 28 marzo 1929 nella causa Cérésolle c. Ticino.

Regeste:

Ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF. - Eccezione di irricevibilità per non avere il ricorrente adita la Commissione dell'amministrativo quale pretesa ultima istanza cantonale. - Rinuncia al diritto di attinenza ticinese. - La questione è retta esclusivamente dal diritto cantonale: se le leggi cantonali non la prevedono, lo svincolo dell'attinenza può essere negato senza incorrere in atto arbitrario. Natura del diritto di cittadinanza.

Seite: 7

A. - Il ricorrente, già iscritto allo stato civile sotto il nome di Luigi Edmondo Bezzola, nato il 6 febbraio 1906 a Münster (Cantone di Berna) dai coniugi Ercole Bezzola, oriundo da Comologno (Ticino), e Lucia Lidia Bataille, sciolto nel 1907 per divorzio il matrimonio dei genitori, venne allevato dal Sig. Dr. Ernesto Luigi Adolfe Cérésolle, colonnello in Berna e dalla consorte Giulia nata Kohler, i quali lo adottarono nel 1910 e gli procurarono, nel 1913, la cittadinanza del Cantone di Berna con attinenza nel Comune di Walterswil ed il diritto di chiamarsi Claudio Cérésolle.

B. - L'istanza 3 gennaio 1929 colla quale Claudio Cérésolle domandava al Consiglio di Stato del Cantone Ticino di essere stralciato dai ruoli di attinenza di Comologno e svincolato dalla cittadinanza ticinese, fu respinta con risoluzione del 14 gennaio 1929, per i motivi seguenti:

Secondo le leggi ticinesi, il diritto di attinenza è imprescrittibile e la cittadinanza ticinese non si perde se non dietro formale ed esplicita rinuncia alla nazionalità svizzera in conformità della legislazione federale sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza svizzera. Nel diritto ticinese non esiste nessun disposto di legge che consenti di rinunciare all'attinenza cantonale e comunale o che vieti il possesso di una doppia cittadinanza, mentre la costituzione federale (art. 43, recto 44) non permette ai Cantoni di dichiarare un cittadino «decaduto dal diritto d'origine e di attinenza». Fintanto che non sarà domiciliato nel Cantone Ticino, l'istante avrà la facoltà di far valere prevalentemente la cittadinanza bernese, ma non per questo perderà l'attinenza ticinese.

C. - Da questa risoluzione Claudio Cérésolle ricorre al Tribunale federale per atto arbitrario (violazione dell'art. 4 CF), domandandone l'annullamento ed allegando:

Giusta le informazioni assunte presso il Dipartimento ticinese dell'Interno (ufficio del 25 febbraio 1929), la querelata risoluzione governativa sarebbe basata su principi derivanti dal cessato codice civile ticinese: attualmente

Seite: 8

non esisterebbe nessun disposto cantonale che regoli la materia. D'altro canto, la legge federale del 25 giugno 1903 sull'acquisto della cittadinanza svizzera e la rinuncia alla stessa non entra nella fattispecie in linea di conto, non trattandosi dell'indigenato svizzero. Non esistendo quindi nessun disposto di legge concernente la rinuncia all'attinenza cantonale e comunale, una domanda di rinuncia non può essere respinta senza commettere atto arbitrario, com'è evidentemente arbitrario poggiare il rifiuto sull'antico diritto ticinese ormai abolito. Anche la legge cantonale ticinese 19 gennaio 1918 sulla naturalizzazione cantonale non contiene disposto qualsiasi sulla rinuncia all'indigenato ticinese. La querelata risoluzione è non solo arbitraria, ma inopportuna. Il ricorrente non ha più nessun rapporto col Cantone Ticino, nè motivi d'ordine economico l'hanno indotto a rinunciare alla cittadinanza ticinese, nè ponno essere d'ostacolo all'ammissione dell'istanza. Il ricorrente resterà sempre cittadino svizzero del Cantone di Berna: non si può quindi pretendere che solo rinunciando alla cittadinanza federale si possa spogliarsi dell'attinenza cantonale.

D. - Il Consiglio di Stato si oppone al ricorso e ne demanda il rigetto per motivi d'ordine e di merito, di cui si dirà, per quanto occorra, nelle seguenti considerazioni.

Considerando in diritto:

1.- In ordine il Consiglio di Stato oppone anzitutto alla ricevibilità del ricorso l'eccezione del mancato esaurimento delle istanze cantonali asserendo che «la Commissione dell'Amministrativo od il Gran Consiglio avrebbero potuto dichiararsi competenti».

La questione può infatti essere discussa: ma il Consiglio di Stato, che la solleva, non si fa carico d'indicare di quali disposti di diritto cantonale egli intenda prevalersi. A stregua dell'art. 1 della legge cantonale del 21 maggio 1906 (ora del 13 giugno 1927) «tutte le decisioni del Consiglio di Stato suscettive di appello al Gran Consiglio sono

Seite: 9

devolute alla cognizione od al giudizio di una commissione che si chiamerà dell'amministrativo, ad eccezione di quelle relative all'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e federale». In una sentenza del 31 maggio 1919 (RU 45 I consid. 2, p. 247), il Tribunale federale, facendo capo alla pratica della Commissione dell'Amministrativo, ebbe a dichiarare che un ricorso a quella commissione debba ritenersi ammissibile «in tutte le questioni amministrative nelle quali la legge speciale da applicare non sancisce espressamente l'esclusiva ed assoluta competenza del Consiglio di Stato».

Non esistendo nella fattispecie nessuna legge che regoli la materia della rinuncia alla cittadinanza cantonale e comunale e che pronunci la definitiva competenza in materia del Consiglio di Stato, dal suaccennato principio seguirebbe la possibilità di un ricorso alla Commissione dell'Amministrativo e quindi l'inesaurimento delle istanze cantonali. Si può tuttavia prescindere da questa questione perchè anche nel merito il gravame appare infondato.

2.- Le parti sono d'accordo nell'ammettere che, nella fattispecie, non possa trovare applicazione la legge federale del 25 giugno 1903 sull'acquisto della cittadinanza svizzera e la rinuncia alla stessa: si tratta unicamente della rinuncia all'attinenza comunale e cantonale, rinuncia che non annullerebbe la cittadinanza svizzera, poichè il ricorrente possiede altra cittadinanza cantonale, la bernese. Sull'ammissibilità e sulle condizioni dello svincolo dell'attinenza cantonale non esiste disposto qualsiasi di diritto federale. Trattasi del resto di materia in cui la Confederazione non può legiferare (art. 44 capoverso 2 CF). Sta bene che, ad impedire l'aumento dei casi di heimatlosato, il legislatore federale ha dichiarato nel primo capoverso di quest'articolo costituzionale che «nessun cantone può espellere dal proprio territorio un suo cittadino nè dichiararlo decaduto dal diritto di origine od attinenza». Ma la rinuncia volontaria alla cittadinanza cantonale non

Seite: 10

è disciplinata dal diritto federale ed è materia soggetta esclusivamente al diritto cantonale come ritengono concordemente dottrina e giurisprudenza (cfr. SIEBER: Il diritto di cittadinanza, p. 416 e 418; RIGERT: La legge federale sull'acquisto della cittadinanza svizzera, p. 41, nota 11; STOLL: La perdita della cittadinanza svizzera, P. 58; SAUSER-HALL: La nationalité en droit suisse, p. 4 e 5; RU 18 P. 82; 35 I p. 453).

3.- Per quanto concerne il diritto ticinese è pacifico che, attualmente, nella legislazione ticinese non esiste nessun disposto ancor valido che regoli la materia.

Chiedesi se in queste condizioni sia ammissibile l'assunto, - il quale del ricorso è il caposaldo - che finchè non esiste norma speciale in materia di rinuncia volontaria alla cittadinanza cantonale, il riconoscimento di tale rinuncia non possa essere negato senz'incorrere in atto arbitrario. La risposta è negativa. La tesi del ricorrente non considera sufficientemente che il diritto di cittadinanza o di attinenza è un rapporto di diritto bilaterale, «dal quale sorgono diritti, ma anche obblighi pubblici e che quindi l'annullamento di questo rapporto di diritto richiede, in mancanza di disposto contrario di legge, la cooperazione delle due parti e non può dipendere dalla volontà (Willkür) di una sola» (RU 35 I p. 457). Cantone e Comune debbono quindi consentire alla rinuncia. Indifferente si è se la rinuncia avvantaggi economicamente il Cantone (ev. il Comune) o gli porti pregiudizio: indifferente è pure, che il rinunciante abbia relazioni personali maggiori coll'uno o coll'altro Cantone. Sotto il regime della costituzione federale del 1848, dice Sieber nell'opera precitata (p. 416), i Cantoni erano liberi di escludere la possibilità dello svincolo dalla cittadinanza. «Alcuni fecero uso di questa facoltà». Quest'ordine di cose fu modificato dalla costituzione federale del 1874 (art. 44) e dalla legge precitata del 1903 solo nel senso che, sotto speciali condizioni fu dichiarata ammissibile la rinuncia all'attinenza cantonale e comunale contemporaneamente alla rinuncia

Seite: 11

alla nazionalità svizzera. Ma in tema intercantonale, nei rapporti cioè da Cantone a Cantone e da Comune a Comune, i Cantoni rimasero sovrani: possono quindi ammettere o limitare od anche escludere in modo assoluto lo svincolo dall'indigenato cantonale e comunale senza ledere il diritto federale od incorrere in atto arbitrario.

Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è respinto